

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 36 DEL 4 OTTOBRE 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

**COMUNICAZIONE SALDO E STRALCIO ENTRO IL 31.10.2019**

Entro il 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate- Riscossione deve inviare una "Comunicazione" a tutti coloro che hanno presentata domanda di adesione al cd. Saldo e stralcio delle cartelle, in cui sarà chiarito l'accoglimento o meno della domanda.

Pagina 6

■ **DEDUCIBILITÀ IMMOBILI STRUMENTALI DEL PROFESSIONISTA**

Le novità in tema di deducibilità degli immobili strumentali per i professionisti, susseguitesesi negli anni, hanno comportato l'emergere di regole stratificate ed estremamente complesse. Nella scheda analizzeremo le norme attualmente in vigore per quanto riguarda gli immobili strumentali nel reddito da lavoro autonomo.

Pagina 8

**TAX FREE SHOPPING: NUOVE INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA**

Con la Risoluzione n. 65/E del 2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata sulle note di variazione IVA nel caso del Tax free shopping. Nella scheda analizzeremo la disciplina generale e quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nei recenti documenti di prassi pubblicati.

Pagina 13

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **CARBON TAX III° TRIMESTRE 2019: DOMANDA ENTRO IL 31.10.2019**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" analizziamo gli adempimenti necessari per usufruire del recupero delle accise per i consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori nel terzo trimestre 2019.

Pagina 19

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

### SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 7.10.2019 AL 18.10.2019**

Pagina 25

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza: approvata la Nadef2019**

Nel Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2019, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2019. La Nota è importante in quanto definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio. In particolare, gli interventi saranno prevalentemente volti ad

- ◆ assicurare la crescita economica attraverso l'incremento degli investimenti pubblici, in particolare di quelli per l'innovazione, per la conversione all'economia verde e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;
- ◆ azzerare le clausole di salvaguardia sull'Iva per il 2020 e la loro riduzione per il biennio 2021-2022;
- ◆ ridurre il carico fiscale sul lavoro;
- ◆ aumentare la produttività del sistema economico, della pubblica amministrazione e della giustizia;
- ◆ digitalizzare i pagamenti;
- ◆ rafforzare le politiche di riduzione delle disuguaglianze e della disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile;
- ◆ rafforzare la lotta all'evasione fiscale.

### **Fattura elettronica 2019: al via le sanzioni**

E' terminata il 30 settembre 2019 la cd. moratoria delle sanzioni per la tardiva o l'omessa emissione della fattura elettronica. Si ricorda che il termine di emissione della fattura immediata è di 12 giorni e della fattura differita è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione documentata con DDT o altri documenti idonei. Le sanzioni sono:

- ◆ 90% - 180% nel caso di omessa imposta;
- ◆ 5 % - 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non soggette, esenti o non imponibili
- ◆ tra 250 e 2.000 euro in caso in cui la violazione non ha inciso sul corretto versamento dell'IVA.

### **Autotrasportatori: software carbon tax III° trimestre pronto**

Con la nota dell'Agenzia delle Dogane n.137903 del 26 settembre 2019 sono stati forniti i chiarimenti in merito alla cd. carbon tax sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. In particolare, per i consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019 per beneficiare del rimborso delle accise pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto è necessario presentare una dichiarazione entro il 31 ottobre 2019.

### **Sisma 2016 e ZES: istituiti i codici tributo**

Con la Risoluzione 83 del 27 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i seguenti codici tributo da usare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 e per le Zone Economiche Speciali (ZES):

- ◆ "6905" denominato "Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8";
- ◆ "6906" denominato "Credito d'imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".

### **Reddito cittadinanza: integrazione domande dal 4.10**

Nel Messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019 l'INPS comunica le modalità per effettuare l'integrazione delle dichiarazioni di responsabilità dei beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato nel corso del mese di marzo 2019. Con la legge 28 marzo 2019, n. 26 infatti sono state apportate modifiche ai requisiti richiesti per il diritto al beneficio aggiungendo le seguenti previsioni:

- ◆ assenza di sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo,
- ◆ assenza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.

Pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono valide e danno diritto al pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.

A decorrere da ottobre 2019, per continuare a percepire il reddito di cittadinanza è necessario quindi dimostrare di avere i requisiti sopracitati, integrando le dichiarazioni già rese con una ulteriore autocertificazione e una nuova firma della domanda.

### **AEO: novità in vigore dal 1° ottobre 2019**

C'è una novità sul fronte dell'AEO (Operatori Economici Autorizzati) in vigore dal 1° ottobre 2019 in quanto ci sarà un formulario elettronico unico e un'interfaccia armonizzata a livello unionale attraverso la quale presentare le domande AEO e ricevere le decisioni (che saranno ricevute sempre in formato elettronico). Fino ad ora le domande per ottenere l'autorizzazione allo status di AEO insieme al questionario di autovalutazione erano presentate all'Autorità doganale competente utilizzando il formato cartaceo. Dal 1° ottobre tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico. In base alla nota delle Dogane del 2 ottobre 2019 è stato chiarito che anche i soggetti già in possesso di una certificazione AEO devono identificarsi sul nuovo portale.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la Sentenza della CTP di Modena (212/2019) che ha chiarito che il mancato invio della dichiarazione di intento è violazione formale e non può essere sanzionato come omissione della fatturazione.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione


**COMUNICAZIONE SALDO E STRALCIO ENTRO IL 31.10.2019**

La Legge 145/2018 ha introdotto il "Saldo e stralcio" delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Entro il 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate- Riscossione deve inviare una "Comunicazione" in cui sarà chiarito l'accoglimento o meno della domanda di adesione

<b>COMUNICAZIONE SALDO E STRALCIO ENTRO IL 31.10.2019</b>					
<b>SALDO E STRALCIO</b>	<p>Come anticipato in premessa, la manovra finanziaria 2019 ha istituito la misura del cd "Saldo e Stralcio". In generale, per usufruire del "Saldo e stralcio", la Legge n. 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.</p> <p>Successivamente, il Decreto Crescita<sup>1</sup> ha riaperto i termini per aderire al "Saldo e stralcio", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.</p> <p>La legge prevede che <b>Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione"</b> con l'accoglimento o meno della domanda di adesione.</p>				
<b>ESITO POSITIVO</b>	<p>Se la domanda di adesione al saldo e stralcio è stata accolta, la legge prevede che <b>Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione"</b> contenente</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>L'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti</td> </tr> <tr> <td>L'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate</td> </tr> <tr> <td>L'importo di ogni rata</td> </tr> <tr> <td>I bollettini di pagamento<sup>2</sup></td> </tr> </table>	L'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti	L'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate	L'importo di ogni rata	I bollettini di pagamento <sup>2</sup>
L'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti					
L'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate					
L'importo di ogni rata					
I bollettini di pagamento <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019


<sup>2</sup> È importante ricordare che l'importo stampato sul bollettino è valido solo se effettuati il pagamento entro la scadenza indicata sul documento a cui è allegato. Oltre tale termine, è necessario l'aggiornamento.

	<p>Si ricorda infatti che a seconda della scelta effettuata dal contribuente, <b>il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate</b> così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 35% con scadenza il 30 novembre 2019;</li> <li>◆ 20% con scadenza il 31 marzo 2020;</li> <li>◆ 15% con scadenza il 31 luglio 2020;</li> <li>◆ 15% con scadenza il 31 marzo 2021;</li> <li>◆ il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.</li> </ul>
<p><b>ESITO NEGATIVO</b></p>	<p>Diversamente, in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione al "Saldo e stralcio", la legge prevede che <b>Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale, motiva il mancato accoglimento</b> della domanda di adesione al "Saldo e stralcio".</p> <p>Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.</p> 

**DEDUCIBILITÀ DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI PER I PROFESSIONISTI**

Le novità in tema di deducibilità degli immobili strumentali per i professionisti, susseguitesi negli anni, hanno comportato l'emergere di regole stratificate ed estremamente complesse.

Con la presente scheda analizzeremo le norme attualmente in vigore per quanto riguarda gli immobili strumentali nel reddito da lavoro autonomo.

Deducibilità degli immobili strumentali dal reddito del professionista	
<b>DEFINIZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE</b>	<p>La prima cosa da fare è definire ciò che si intende per immobile strumentale. In tal senso viene in aiuto l'art. 43, comma 2 del TUIR secondo il quale <b>sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione da parte del possessore.</b></p> <p> Per gli immobili dei professionisti, a differenza di quelli relativi all'impresa, non è pertanto configurabile la strumentalità "per natura", ma soltanto quella "<b>per destinazione</b>".</p> <p>L'esempio tipico di immobile strumentale è quello dello studio professionale (es. studio medico, studio dell'avvocato).</p> <p>La connotazione dell'immobile strumentale è di mero fatto (occorre che tale immobile venga utilizzato a titolo esclusivo per l'esercizio dell'arte o della professione): in questo senso, <b>si prescinde dalla categoria in cui l'immobile risulta censito in Catasto</b> (A/10, A/3, A/2, ecc.).</p>
<b>GLI AMMORTAMENTI E I CANONI DI LEASING</b>	<p>La prima cosa da ricordare è che, per quanto riguarda le modalità con le quali deve essere operata la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli immobili, vi è l'obbligo di scorporo dal costo sostenuto del valore dell'area su cui insiste il fabbricato, al fine di <b>escludere il terreno</b> dal processo di ammortamento oppure dall'importo del canone di leasing deducibile<sup>3</sup>.</p> <p style="text-align: right;">Per quanto riguarda gli <b>ammortamenti degli immobili strumentali</b></p>

<sup>3</sup> il comma 2 dell'art. 54 dispone espressamente l'applicabilità dei commi 7 e 7-bis dell'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006



risultano **deducibili** gli ammortamenti relativi agli immobili:

- ◆ acquistati o costruiti fino al 14.06.1990<sup>4</sup>;
- ◆ acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009<sup>5</sup>.

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA AMMORTAMENTO</b>	
<b>FINO AL 14.06.1990</b>	Deducibili le quote di ammortamento <b>maturate dal 1985</b>
<b>DAL 15.06.1990 AL 31.12.2006</b>	Non risultano deducibili le quote di ammortamento
<b>DAL 1.1.2007 AL 31.12.2009</b>	Risulta deducibile la quota di ammortamento ma <b>soltanto per 1/3</b> .
<b>DAL 1.1.2010</b>	Non risultano deducibili le quote di ammortamento

Anche per il regime fiscale dei canoni di leasing, occorre tenere conto della data di stipula del contratto da cui derivano.

Risultano **deducibili i canoni di leasing** immobiliari limitatamente ai contratti stipulati:


- ◆ fino all'1.3.89: in questo caso, i canoni sono deducibili in misura integrale nell'anno di pagamento (principio di cassa), indipendentemente dal periodo di durata del contratto;
- ◆ dal 2.3.89 al 14.6.90: in questo caso, i canoni sono deducibili nell'anno di maturazione (principio di competenza) e a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 8 anni;
- ◆ nel triennio 2007 - 2009, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento - stabilito dai coefficienti ex DM 31.12.88 in relazione all'attività esercitata dal professionista - e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni;
- ◆ dall'1.1.2014, a condizione che la deduzione avvenga in un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata effettiva del contratto.

Relativamente ai contratti stipulati dal 15.6.90 al 31.12.2006, è deducibile un importo pari alla rendita catastale, a prescindere dal periodo di durata del contratto. Per i contratti di leasing stipulati dall'1.1.2010 fino al 31.12.2013, sono in deducibili tanto i canoni, quanto la rendita catastale (R.M. n. 13/E del 2010).

<sup>4</sup> art. 1, comma 1, lett. g) del D.L. n. 90 del 27.4.90 conv. Legge n. 165 del 26.6.90

<sup>5</sup> art. 1, comma 335 della Legge n. 296 del 2006

TABELLA RIEPILOGATIVA CANONI LEASING	
DAL <b>15.06.1990</b> AL <b>31.12.2006</b>	Non risultano deducibili i canoni di leasing
DAL <b>1.1.2007</b> AL <b>31.12.2009</b>	Risultano <b>deducibile</b> i canoni di leasing, <b>se la durata del contratto è pari almeno alla metà dell'ammortamento fiscale</b> e comunque con un <b>minimo di 8 anni</b> e un <b>massimo di 15 anni</b> (deducibili comunque <b>soltanto per 1/3</b> ).
DAL <b>1.1.2010</b> AL <b>31.12.2013</b>	Non risultano deducibili i canoni di leasing
DAL <b>1.1.2014</b>	Risultano deducibili i canoni di leasing, ma per un <b>periodo non inferiore a dodici anni</b> senza che rilevi la durata del contratto.

 Si ricorda che i **canoni di leasing sono deducibili per competenza**, in deroga al generale principio di cassa.

In più occasioni il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno sottolineato il **diverso ed ingiustificato trattamento fiscale applicabile, a partire dal 2014, all'acquisto dell'immobile in proprietà rispetto al leasing**, che andrebbe contro il principio di ordine generale di equivalenza tra le due formule di acquisto più volte ribadito dall' Agenzia delle Entrate.

**LE SPESE DI AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE**

Per quanto riguarda la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative al mantenimento degli immobili strumentali all'attività, è necessario distinguere tra spese incrementative e non incrementative:

- ◆ le **spese di natura non incrementativa** sono quelle che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
- ◆ le **spese di natura incrementativa**, invece, sono quelle che incidono sugli elementi strutturali e che determinano un significativo incremento della capacità produttiva o della vita utile del cespite stesso.

Per la prima tipologia di spese, l'art. 54, comma 2 del TUIR prevede che esse siano deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel **limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili**, come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L'eventuale **eccedenza** è deducibile in **quote costanti nei**

**cinque periodi d'imposta successivi.**

Per la seconda tipologia di spese, ovvero le spese incrementative, le stesse vanno **imputate ad incremento del costo fiscale dell'immobile** e sono deducibili sotto forma di maggiori quote di ammortamento del costo.

Si tenga presente che, se il trattamento di deducibilità sotto forma di maggiori quote di ammortamento, rappresenta quello sicuramente applicabile con riferimento ai **fabbricati ammortizzabili** – poiché acquistati nel triennio 2007-2009 oppure fino al 14.6.1990 – non risulta chiaro il regime di deducibilità da destinare alle spese incrementative riferite a **immobili strumentali non ammortizzabili**, ossia per i quali non viene riconosciuta la deducibilità delle connesse quote di ammortamento.

La mancanza di un'espressa disciplina<sup>6</sup> per le spese incrementative lascia aperto, tuttavia, un dubbio sulla loro deducibilità qualora le stesse si riferiscano o siano sostenute in relazione a immobili strumentali per i quali non sia riconosciuta la deducibilità delle relative quote di ammortamento ovvero non sia stato sostenuto alcun costo di acquisto. Ci si riferisce quindi, agli immobili acquistati dal 15 giugno 1990 fino al 31 dicembre 2006 e dal 2010 in poi, nonché agli immobili acquisiti in successione o donazione ovvero ancora agli immobili di terzi detenuti in locazione, anche finanziaria, o comodato.

Riepiloghiamo tramite una tabella quanto sino ad ora esposto per le spese incrementative:

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA – SPESE INCREMENTATIVE</b>	
<b>SOSTENUTE DAL 1.1.2017 SU IMMOBILI ACQUISTATI DAL 15.6.1990 AL 31.12.2006</b>	Deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei 4 successivi <sup>7</sup> .
<b>SOSTENUTE SU IMMOBILI STRUMENTALI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO O CONDOTTI IN LOCAZIONE O</b>	deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel <b>limite del 5%</b> del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi <sup>8</sup> .

<sup>6</sup> nell'art. 54, comma 2, del TUIR

<sup>7</sup> in base alla disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 54 del TUIR (C.M. n. 47/E del 2008)

<sup>8</sup> R.M. n. 99/E del 2009

	<b>COMODATO</b>	
	<b>SOSTENUTE SU IMMOBILI ACQUISTATI DAL 2010</b>	Le spese dovrebbero essere deducibili, secondo un'interpretazione di ordine sistematico, sempre nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eventuale eccedenza sarebbe deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.

**TAX FREE SHOPPING: NUOVE INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA**

Con la Risoluzione n. 65/E del 2019 l'Agenzia delle Entrate ritorna su un argomento sul quale si era già espressa recentemente: le **note di variazione IVA** nel particolare caso del **Tax free shopping**. Con la presente scheda analizzeremo la disciplina generale e quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nei recenti documenti di prassi pubblicati.

TAX FREE SHOPPING: NUOVE INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA	
<b>IL TAX FREE SHOPPING</b>	<p>I <b>"privati consumatori"</b><sup>9</sup> domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario possono effettuare acquisti di beni in Italia senza il pagamento dell'imposta, al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare complessivo dell'operazione, comprensivo dell'IVA, deve essere superiore a 154,94 Euro;</li> <li>◆ i beni acquistati siano destinati all'uso personale o familiare;</li> <li>◆ i beni devono essere trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;</li> <li>◆ l'operazione deve essere documentata tramite fattura, nella quale, oltre ai consueti dati, vanno indicati anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore;</li> <li>◆ l'acquirente abbia ottenuto il rilascio del "visto di uscita" entro il quarto mese successivo.</li> </ul> <p>Tale previsione è volta ad evitare il rischio che i beni scontino il tributo sia nel Paese di acquisto, sia all'atto dell'importazione nel Paese extra-UE.</p> <p>Per quanto riguarda il regime appena descritto, si precisa che:</p>

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">TAX FREE SHOPPING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%; padding: 5px;"><b>1</b></td> <td style="padding: 5px;">Dall'1.9.2018 le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 sono documentate mediante fattura elettronica.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>2</b></td> <td style="padding: 5px;">Dall'1.12.2018, la prova dell'uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale rilasciato con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0.</td> </tr> </tbody> </table>	TAX FREE SHOPPING		<b>1</b>	Dall'1.9.2018 le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 sono documentate mediante fattura elettronica.	<b>2</b>	Dall'1.12.2018, la prova dell'uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale rilasciato con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0.
TAX FREE SHOPPING							
<b>1</b>	Dall'1.9.2018 le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 sono documentate mediante fattura elettronica.						
<b>2</b>	Dall'1.12.2018, la prova dell'uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale rilasciato con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0.						
<b>EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA</b>	<p>Ai fini dell'agevolazione, è necessario che l'operazione sia documentata mediante fattura, la cui emissione è obbligatoria, per il cedente, se richiesta dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino fiscale.</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> <pre> graph LR     A[DOCUMENTAZIONE OPERAZIONE] --&gt; B[Fattura se richiesta dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino]           </pre> </div> <p>Inoltre, la stessa deve riportare, oltre agli elementi standard<sup>10</sup>, anche gli <b>estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore</b><sup>11</sup>.</p> <p>Come già specificato, a partire dal 1.9.2018, la fattura per le operazioni di cui in esame deve essere emessa in formato elettronico<sup>12</sup>.</p>						
<b>PROCEDURE DA PARTE DEL CEDENTE</b>	<p>Per usufruire dello sgravio, il soggetto cedente ha due modalità di comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Fatturazione senza addebito dell'IVA</b><sup>13</sup>;</li> <li>◆ <b>Fatturazione con addebito dell'IVA e successivo rimborso dell'imposta</b><sup>14</sup>.</li> </ul>						
<b>FATTURAZIONE SENZA ADDEBITO DELL'IVA</b>	<p>Nella prima modalità, il cedente emette una fattura senza l'addebito dell'imposta indicando nella stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il titolo di non imponibilità e facendo riferimento all'art. 38-quater del D.P.R. 633/72</li> <li>◆ gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.</li> </ul>						

<sup>10</sup> di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/72

<sup>11</sup> risposta interpello Agenzia entrate n. 93 del 2019

<sup>12</sup> art. 4-bis del D.L. n. 193 del 2016

<sup>13</sup> art. 38 quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/72

<sup>14</sup> art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. 633/72

	<p>Successivamente all'emissione del documento, il cessionario dovrà trasportare i beni al di fuori del territorio comunitario e <b>ottenere dall'ufficio doganale il rilascio del visto di uscita entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione.</b></p> <p>In caso di mancato rilascio del visto di uscita nei termini previsti, si presume che i beni non abbiano lasciato il territorio comunitario, per cui viene disconosciuto il regime di non imponibilità inizialmente applicato e il cedente è tenuto a operare la variazione in aumento dell'imposta<sup>15</sup>, emettendo una <b>nota di variazione entro il quinto mese successivo all'effettuazione.</b></p>
<p><b>FATTURAZIONE CON ADDEBITO DELL'IVA</b></p>	<p>Nella seconda modalità, il cedente emette fattura con addebito dell'IVA<sup>16</sup> ed indicando gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.</p> <p>In questo caso, <b>l'acquirente ha diritto al rimborso dell'imposta</b> addebitata successivamente alla dimostrazione dell'uscita dei beni dal territorio comunitario, ottenendo il rilascio del visto di uscita entro il quarto mese dall'effettuazione dell'operazione.</p>
<p><b>RILASCIO DEL VISTO</b></p>	<p>Il rilascio del visto di uscita rappresenta una condizione imprescindibile per fruire dello sgravio o rimborso dell'IVA.</p> <p>Il visto deve essere rilasciato dalla dogana d'uscita, ossia dall'ultimo Stato membro da cui il viaggiatore parte per raggiungere il Paese di residenza o domicilio. Non sono ammessi visti apposti da altre autorità o organismi (come ad esempio ambasciate, consolati, ecc.).</p> <p>Tuttavia, per i soggetti muniti di un unico biglietto di viaggio con destinazione finale in un Paese extra-UE e doppia carta d'imbarco (una per il primo volo, comunitario, e l'altra per la destinazione extra-UE), è sufficiente che il visto sia rilasciato dall'ufficio doganale nazionale sito presso l'aeroporto di partenza<sup>17</sup>.</p> <p>In ogni caso, la merce deve essere esibita all'ufficio doganale e, se il viaggiatore intende introdurla nei bagagli affidati al vettore aereo, deve recarsi alla dogana prima del check-in.</p> <p>Con l'introduzione del sistema OTELLO, la procedura di rilascio del visto è stata digitalizzata<sup>18</sup>.</p>

<sup>15</sup> ex art. 26 del DPR 633/72

<sup>16</sup> facendo riferimento all'art. 38-quater, comma 2 del D.P.R. 633/72

<sup>17</sup> Circ. n. 4/D del 2004

<sup>18</sup> Nota Agenzia delle Dogane n. 30144 del 2015

	<p>Infatti, la prova di uscita delle merci da un punto di uscita nazionale non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana, bensì dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.</p> <p>Dall'1.12.2018 non è più consentito l'utilizzo dei vecchi strumenti (timbro o precedente versione di Otello).</p> <p>Si precisa che, in caso di uscita delle merci dal territorio doganale comunitario attraverso un altro Stato membro, la prova è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato.</p>
<p><b>I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA R.M. N. 58/2019</b></p>	<p>L'Agazia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 2019 aveva chiarito che le, eventuali, <b>note di variazione</b><sup>19</sup>, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione Tax free shopping, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, <b>devono essere emesse</b> attraverso il sistema OTELLO 2.0, quindi, <b>in formato elettronico</b>.</p> <p>Inoltre, è stato chiarito che eventuali note di variazioni IVA non possono essere emesse in modalità cumulativa.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 20px 0;"> <div data-bbox="464 1066 820 1240" style="border: 1px solid black; background-color: #d9e1f2; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>NOTE DI VARIAZIONE IVA</b></p> </div> <div data-bbox="927 1102 1428 1182" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>NO ALLA MODALITA' CUMULATIVA</b></p> </div> </div> <p>Come già detto, risulta essenziale, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, la circostanza che i beni acquistati fuoriescano dal territorio Ue entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e che di tale avvenuta esportazione sia dato conto mediante l'apposizione del visto doganale.</p> <p>Mancando tale prova, il cedente qualora abbia emesso la fattura senza applicazione dell'imposta, deve <b>regolarizzare</b> l'operazione emettendo una nota di variazione per sola IVA<sup>20</sup>.</p> <p>Invece, il soggetto che abbia emesso la fattura con IVA ed abbia ricevuto il visto attestante l'uscita dei beni, avrà diritto al rimborso dell'imposta mediante annotazione della relativa variazione nel registro degli acquisti.</p> <p>In tali casistiche, l'Agazia delle Entrate ricorda che:</p>

<sup>19</sup> di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72

<sup>20</sup> ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/72



	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="483 215 1393 253">NOTE DI VARIAZIONI IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 253 679 752">1</td> <td data-bbox="679 253 1393 752"> <p><b>Le note di variazione, in aumento o in diminuzione, devono rispettare le regole previste per l'emissione delle relative fatture</b>, che, come disposto dall'art. 4-bis del D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 1° settembre 2018 vanno emesse in modalità elettronica.</p> <p>Quindi, non risulta consentito, come avevano proposto gli intermediari tax free nell'istanza dalla quale l'Agenzia ha dato origine alla Risoluzione, l'invio di un documento cartaceo, atteso che l'emissione delle note può avvenire soltanto in formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 752 679 1122">2</td> <td data-bbox="679 752 1393 1122"> <p><b>Le eventuali note di variazioni IVA di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72, non possono essere emesse in via cumulativa.</b></p> <p>Quindi, ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con la eventuale correlata nota di variazione IVA, è univocamente identificata dal sistema OTELLO 2.0., il quale notifica il "codice richiesta" da indicare sulla copia consegnata al cessionario.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	NOTE DI VARIAZIONI IVA		1	<p><b>Le note di variazione, in aumento o in diminuzione, devono rispettare le regole previste per l'emissione delle relative fatture</b>, che, come disposto dall'art. 4-bis del D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 1° settembre 2018 vanno emesse in modalità elettronica.</p> <p>Quindi, non risulta consentito, come avevano proposto gli intermediari tax free nell'istanza dalla quale l'Agenzia ha dato origine alla Risoluzione, l'invio di un documento cartaceo, atteso che l'emissione delle note può avvenire soltanto in formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0.</p>	2	<p><b>Le eventuali note di variazioni IVA di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72, non possono essere emesse in via cumulativa.</b></p> <p>Quindi, ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con la eventuale correlata nota di variazione IVA, è univocamente identificata dal sistema OTELLO 2.0., il quale notifica il "codice richiesta" da indicare sulla copia consegnata al cessionario.</p>
NOTE DI VARIAZIONI IVA							
1	<p><b>Le note di variazione, in aumento o in diminuzione, devono rispettare le regole previste per l'emissione delle relative fatture</b>, che, come disposto dall'art. 4-bis del D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 1° settembre 2018 vanno emesse in modalità elettronica.</p> <p>Quindi, non risulta consentito, come avevano proposto gli intermediari tax free nell'istanza dalla quale l'Agenzia ha dato origine alla Risoluzione, l'invio di un documento cartaceo, atteso che l'emissione delle note può avvenire soltanto in formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0.</p>						
2	<p><b>Le eventuali note di variazioni IVA di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72, non possono essere emesse in via cumulativa.</b></p> <p>Quindi, ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con la eventuale correlata nota di variazione IVA, è univocamente identificata dal sistema OTELLO 2.0., il quale notifica il "codice richiesta" da indicare sulla copia consegnata al cessionario.</p>						
<p><b>LE NUOVE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA R.M. N. 65/E DEL 2019</b></p>	<p>Con la Risoluzione n. 58/E l'Agenzia delle Entrate aveva dato dei chiarimenti in merito alle note di variazioni in aumento e diminuzione. Tale documento di prassi ha provocato la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte delle associazioni di categoria del settore "tax-free" dati gli aggravii operativi posti a loro carico.</p> <p>L'Agenzia con un nuovo documento di prassi<sup>21</sup> ha specificato che l'operatività dei chiarimenti di cui alla R.M. n. 58/E del 2019 rimane circoscritta alla sola ipotesi di regolarizzazione delle cessioni originariamente effettuate senza l'applicazione dell'IVA che invece devono essere assoggettate al tributo tramite emissione di nota di variazione di sola IVA.</p> <p>Quindi, solo in questo caso viene confermato l'obbligo di emissione di una "singola" nota di variazione in aumento tramite il sistema OTELLO 2.0, senza possibilità di ricorrere a documenti fiscali "cumulativi".</p> <p>Questo significa che per la diversa, ma anche più diffusa, ipotesi di regolarizzazione delle cessioni originariamente effettuate con l'applicazione dell'IVA, successivamente da stornare e rimborsare al</p>						

<sup>21</sup> R.M. n. 65/E del 10 luglio 2019  
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

turista, l' Agenzia delle Entrate ha invece espressamente **escluso l'obbligo di emissione di una nota di variazione in diminuzione da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.**

Infatti, è il legislatore a prevedere in tali casi che il cedente possa annotare l'importo nel registro degli acquisti, senza prevedere alcun obbligo di emissione di una nota di variazione in diminuzione.

In questo modo, viene fatto salvo l' utilizzo dei **documenti riepilogativi** rilasciati dagli intermediari "tax free" ai propri clienti (cedenti), a condizione che tali documenti consentano di collegare in maniera certa e inequivoca l'originaria cessione all'uscita dei beni dal territorio dell'UE e alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.

# CARBON TAX III° TRIMESTRE ENTRO IL 31.10.2019

## INTRODUZIONE

Con nota 137903/RU del 26 settembre 2019 l'Agazia delle Dogane ha comunicato che per i consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019 è possibile usufruire del recupero delle accise pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto. In questa rubrica, dopo aver riepilogato la disciplina generale, vediamo come e a chi va presentata la domanda per fruire del beneficio.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **soggetti che possono beneficiare del recupero delle accise**?
2. Chi sono i **soggetti esclusi** dal recupero delle accise sul gasolio?
3. Come si **dimostra il sostenimento della spesa**?
4. **Come si può utilizzare il credito**?
5. **Cosa va fatto** per beneficiare del credito?
6. Cosa deve **contenere la domanda** all'Agazia delle Dogane?
7. **A chi va mandata la domanda**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL RECUPERO DELLE ACCISE?

R.1 I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione sono:

- ◆ **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:**
  - ✓ persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  - ✓ persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
  - ✓ imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
- ◆ **l'attività di trasporto di persone svolta da:**
  - ✓ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto<sup>22</sup>;
  - ✓ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale<sup>23</sup>;
  - ✓ imprese esercenti autoservizi di competenza regionale o locale<sup>24</sup>;
  - ✓ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario<sup>25</sup>;
- ◆ **l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.**

### D.2. CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DAL RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO?

R.2 Non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

- ◆ veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
- ◆ veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate

### D.3. COME SI DIMOSTRA IL SOSTENIMENTO DELLA SPESA?

R.3 Il credito d'imposta è subordinato alla prova dei consumi di gasolio tramite fattura elettronica con indicato la targa del veicolo rifornito.

---

<sup>22</sup> Di cui al D. Lgs 422/97 e alle relative leggi regionali di attuazione

<sup>23</sup> Di cui al D. Lgs 285/2005

<sup>24</sup> Di cui al D. Lgs 422/97

<sup>25</sup> Di cui al Regolamento CE 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

#### D.4. COME SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO?

**R.4** Il credito accisa può essere utilizzato in **compensazione** mediante F24 nell'anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto).



I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2019 potranno essere usati in compensazione entro il **31 dicembre 2020**.

La presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2021**.

#### D.5. COSA VA FATTO PER BENEFICIARE DEL CREDITO?

**R.5** Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane apposita **dichiarazione**, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro il 31 ottobre 2019.

<b>RICHIESTA BONUS GASOLIO 3° TRIMESTRE 2019</b>
31.10.2019

La domanda va presentata, alternativamente:

- ◆ in formato **cartaceo** (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l'apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico)
- ◆ in via **telematica** (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari)

All'indirizzo [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) ([Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019](#)) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea<sup>26</sup> deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

## D.6 COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE?

**R. 6** La domanda deve contenere i seguenti dati:

- ◆ **denominazione dell'impresa;**
- ◆ **sede** legale e amministrativa;
- ◆ **codice fiscale** o partita IVA;
- ◆ **codice identificativo** della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;
- ◆ **generalità del titolare** o del rappresentante legale o negoziale;
- ◆ estremi **dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori** e della licenza di trasporto;
- ◆ indicazione dell'eventuale **titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta**, con specificazione
  - ✓ della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio
  - ✓ degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;
- ◆ il **numero di autoveicoli** di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio;
- ◆ con riferimento ai dati delle **fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito**, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso;
- ◆ la **modalità prescelta di fruizione del credito**.

---

<sup>26</sup> e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000

#### D.7. A CHI VA MANDATA LA DOMANDA?

**R.7** Come precisato nella nota 137903/RU sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

<b>TIPOLOGIA DI IMPRESA</b>	<b>AGENZIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE</b>
<b>Imprese nazionali</b>	Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative
<b>imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia</b>	Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa
<b>imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia</b>	Ufficio delle Dogane di Roma I

## *PRASSI DELLA SETTIMANA*

Questa settimana dall' Agenzia delle Entrate non sono stati pubblicati documenti di prassi.



## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 4.10.2019 AL 18.10.2019

Martedì <b>15 Ottobre 2019</b>	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti a settembre 2019 e risultanti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Martedì <b>15 Ottobre 2019</b>	Scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali a settembre 2019 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2019.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
Mercoledì <b>16 Ottobre 2019</b>	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del

	D.l. 50/2017) operati da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento IVA dovuta per il mese precedente.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento della 8° rata dell'Iva relativa all'anno 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento come 5° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità con l'applicazione degli interessi dello 1,16% da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 1.7.2019.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento come 4° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,84%, da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 31.07.2019 il versamento della prima e seconda rata.
<b>Mercoledì 16 Ottobre 2019</b>	Versamento 2° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a soggetti ISA con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,18%, da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il versamento rateale

---

**Mercoledì 16 Ottobre 2019**

Versamento della 5° rata dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA con l'applicazione degli interessi dell' 1,16%, da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 30.06.2019.

---

**Mercoledì 16 Ottobre 2019**

Versamento della 4° rata dell'IRES e dell'IRAP, per i soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,84%, da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 31.07.2019.

---

**Mercoledì 16 Ottobre 2019**

Versamento della 2° rata dell'IRES e dell'IRAP, per i soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,18%, da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 30.09 il versamento della prima rata.

---

**Mercoledì 16 Ottobre 2019**

Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare

- ◆ le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente,
- ◆ le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.